

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTI con garanzia SACE FUTURO ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 143 del 31/03/1998

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE FUTURO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D. LGS. N. 143 DEL 31/03/1998

MUTUO IPOTECARIO CON GARANZIA SACE FUTURO AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D. LGS. N. 143 DEL 31/03/1998

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale).

E' rivolto esclusivamente a **Imprese** classificate come clienti "**al dettaglio**" o "**non consumatori**".

In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 10 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTI con garanzia SACE FUTURO
ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 143 del 31/03/1998

E' destinato a finanziare operazioni di concessione di nuova finanza che favoriscono il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture e nella sostenibilità, il supporto alle filiere e ai territori, l'imprenditoria femminile.

Il finanziamento con garanzia **SACE FUTURO**:

- 1) viene rilasciato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 143, decreto che – tra gli altri – autorizza SACE a rilasciare garanzie, a condizioni di mercato, per operazioni che siano di Rilievo Strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica o dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia;
- 2) è da richiedere nell'ambito dell'attività produttiva caratteristica dell'Impresa – copre costi e spese da sostenere per la realizzazione dell'Operazione, ovvero spese sostenute non oltre 18 mesi antecedenti alla data di Richiesta di Finanziamento per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione.

L'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive dell'Impresa.

Lo scopo a cui è finalizzato il finanziamento deve essere chiaramente dichiarato da parte dell'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il finanziamento può essere concesso nella modalità di finanziamento chirografario o ipotecario e può essere a tasso fisso o a tasso variabile, con una durata massima (derogabile) di 60 mesi per il chirografario e di 180 mesi per l'ipotecario. L'eventuale periodo di preammortamento (massimo 36 mesi inderogabile) è incluso nella durata; il periodo obbligatorio di preammortamento tecnico per allineamento alla scadenza rata, è invece da aggiungere alla durata.

L'erogazione del finanziamento può avvenire, alternativamente, in un'unica soluzione alla stipula o con erogazioni a SAL/tranche che devono avvenire anteriormente alla prima data di rimborso in quota capitale. L'erogazione in unica soluzione ovvero la prima erogazione in caso di erogazioni multiple, deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio della Garanzia Sace.

Sace richiede che l'erogazione avvenga mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto presso il Soggetto Finanziatore (per le condizioni del conto corrente si rimanda agli specifici fogli informativi).

Il rimborso avviene mediante rate posticipate trimestrali e con scadenza fine trimestre solare, calcolate secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale costante ("italiano") o, nel solo caso di Tasso Fisso, anche secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale progressivo ("francese").

L'Impresa si impegna a fornire alla Banca, e su richiesta a Sace, la seguente documentazione:

- su base semestrale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione;

- entro il sesto mese successivo all'ultimo utilizzo del Finanziamento, una dichiarazione che confermi che un importo pari a quello del Finanziamento è stato utilizzato ai fini della realizzazione dell'Operazione.

I tempi di istruttoria e di erogazione dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di ammissione della garanzia, corredata di allegati, e dall'ammissione alla garanzia stessa da parte di SACE S.p.A.

Le ipotesi che determinano la decadenza del beneficio del termine della Parte Mutuataria sono valide ed efficaci anche nel periodo di disponibilità che intercorre dalla data di stipula alla data di presunta erogazione; pertanto, al verificarsi di eventi sostanzialmente pregiudizievoli la Banca non sarà obbligata all'erogazione stessa.

La Banca può acquisire, a garanzia del rimborso del finanziamento, tutte le garanzie personali o reali ritenute opportune, che copriranno l'intero ammontare del finanziamento.

QUALI SONO LE OPERAZIONI FINANZIARIE AMMESSE ALLA GARANZIA SACE FUTURO DI SACE SPA

Sono ammissibili alla garanzia SACE FUTURO i finanziamenti volti a finanziare le operazioni riferite a quanto segue.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI e/o IMMATERIALI

- a) all'Estero - l'Impresa Beneficiaria dichiara e garantisce che:
- l'importo delle provvigioni dovute per eventuali attività di intermediazione (es. commissioni di agenzia, compensi di intermediazione, etc.) connesse all'Operazione è inferiore al 5% dell'importo del contratto ottenuto per il tramite di tale attività di intermediazione;
 - nel caso in cui il committente sia una controparte pubblica, la commessa o il contratto di fornitura è stato aggiudicato all'esito di una procedura di gara esperita in conformità alla normativa locale applicabile;
 - la propria sede legale è situata in Italia.
- b) in Italia - investimenti:
- per la realizzazione, ampliamento o manutenzione di una infrastruttura prioritaria, sociale, energy, idrica o digitale;
 - in Aree Economicamente Svantaggiate;
 - per l'Innovazione Tecnologica e Digitale;
 - per le Filiere Strategiche;
 - per la Riduzione del Rischio Sismico o Idrogeologico;
 - per l'Imprenditoria Femminile.

L'Impresa può effettuare l'investimento in qualità di proprietario o gestore della infrastruttura/stabilimento, appaltatore o fornitore/sub-fornitore.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ALL'ESTERO

- mediante il pagamento del prezzo di acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di una società estera produttiva e/o di trading di beni e/o servizi;
- mediante il pagamento del prezzo di acquisto di uno o più rami di azienda di un'impresa estera.

CAPITALE CIRCOLANTE

- per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera;
- per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero;
- per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi per la realizzazione, l'ampliamento o la manutenzione di una infrastruttura: prioritaria, sociale, energy, idrica o digitale.

Per maggiori informazioni e dettagli si rinvia al sito internet:

www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro

Sono escluse le operazioni che:

- ricadono nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori;
- nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non ricada nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

La garanzia SACE FUTURO, emessa a seguito di istruttoria interna di SACE copre il capitale e gli interessi (esclusi interessi di mora, altri oneri, penali, e l'importo corrispondente alla Remunerazione SACE).

La garanzia SACE FUTURO:

- è una garanzia escutibile a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;
- viene rilasciata in regime di co-assicurazione. Gli impegni derivanti dalla Garanzia SACE sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10%, e dallo Stato italiano, per una quota del 90%, ai sensi dell'art. 6, c. 9-bis, del D.L. n. 269/2003. La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.L. n. 269/2003;
- è rilasciata con copertura fissa, pari al 70,00% dell'importo del finanziamento;
- è una garanzia rilasciata a condizioni di mercato, che non matura Aiuti di Stato.

A CHI E' RIVOLTO

Il prodotto è destinato a clienti "Al dettaglio" o "Non Consumatori" **costituiti come imprese in forma di società di capitali**, (anche cooperative), appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali, che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano almeno 3 anni di operatività;
- non siano qualificate come start-up;
- abbiano sede legale o secondaria in Italia;
- non siano "Imprese in difficoltà" alla data della Richiesta di Finanziamento, (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- alla data della richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
 - a) non siano, ovvero non siano state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali;
 - b) non siano sottoposte a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'impresa o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa;
 - c) non abbiano "Segnalazioni Negative";
 - d) non siano inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della banca, salvo che l'impresa provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione;
- abbiano, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un rating compreso all'interno delle soglie indicate nei "Termini e Condizioni Particolari" delle Condizioni Generali di SACE;
- l'Impresa, il Garante (ove presente) e, per quanto a loro conoscenza, eventuali End-User della fornitura (nel caso in cui il finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non siano destinatari di Sanzioni e l'Impresa e il Garante (ove presente) non abbiano sede in paesi sottoposti ad embargo e non siano enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sedi in tali paesi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE FUTURO AI SENSI DELL ART. 2 DEL D. LGS. N. 143 DEL 31/03/1998

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 9,000 %:

| rate TRIMESTRALI | TAN | TAEG |
|--|----------|----------|
| Tasso fisso parametrato all'IRS a 5 anni | 12,020 % | 13,659 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10 | 12,908 % | 14,650 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata | 12,794 % | 14,522 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata | 12,892 % | 14,632 % |

MUTUO IPOTECARIO CON GARANZIA SACE FUTURO AI SENSI DELL ART. 2 DEL D. LGS. N. 143 DEL 31/03/1998

Calcolato su un capitale di 170.000,00 €, durata di 10 anni e spread pari a 9,000 %:

| rate TRIMESTRALI | TAN | TAEG |
|--|----------|----------|
| Tasso fisso parametrato all'IRS a 10 anni | 11,930 % | 13,528 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10 | 12,908 % | 14,630 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata | 12,794 % | 14,501 % |
| Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata | 12,892 % | 14,611 % |

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese di istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio stimata in 1.200,00 € (stima effettuata in base al costo medio della polizza incendio e scoppio). Non sono inclusi: il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto e il costo della garanzia SACE in quanto non determinabile perché compreso nel costo del finanziamento ("all in").

| | VOCI | COSTI |
|-------|---|--|
| | Importo | minimo: 50.000,00 € massimo: 50.000.000,00 € Gli importi sono da ritenersi inderogabili. |
| | Durata | minima: 24 mesi (inderogabile) massima (derogabile fino a massimo 240 mesi): - finanziamenti chirografari 60 mesi (5 anni) - finanziamenti ipotecari 180 mesi (15 anni) <u>N.B.:</u> l'eventuale periodo di preammortamento è incluso nella durata; il periodo obbligatorio di preammortamento tecnico per allineamento alla scadenza rata, è invece da aggiungere alla durata. |
| TASSI | Tasso di interesse nominale annuo | Tasso fisso: parametro di riferimento (IRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 9,000 punti: 12,020 % FINANZIAMENTO IPOTECARIO Esempio di tasso finito di finanziamento a 15 anni con spread di 9,000 punti: 11,940 % Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread di 9,000 punti: Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10 12,908 % Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata 12,794 % Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata 12,892 % |
| | Parametro di indicizzazione / riferimento | Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero. |
| | Spread | massimo 9,000 punti |
| | Tasso di interesse di preammortamento | pari al tasso di interesse nominale annuo |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| | Tasso di mora | pari al tasso contrattuale aumentato di 1,900 punti | |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | 2,000 % dell'importo erogato con un minimo di 250,00 € |
| | | Altro | Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE" |
| | | Perizia tecnica | <p><u>(applicabile solo ai mutui ipotecari)</u></p> <p>La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca.</p> <p><u>Finanziamenti con erogazione unica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.400,00 € a perizia <p><u>Finanziamenti a stato avanzamenti lavoro (SAL):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.400,00 € per la prima perizia 600,00 € per ciascuna delle perizie successive <p>Per terreni e fabbricati agricoli ed altri "beni speciali" riconducibili al settore agrario, è fissato un tetto massimo delle spese a 4.000,00 €</p> <p>Sono previste maggiorazioni delle spese (concordate preventivamente con il cliente) per perizie su immobili o beni con specifici connotati, cosiddette valutazioni complesse, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> tipologia e dimensione, pluralità cespiti, immobili e/o beni a destinazione particolare con specifiche caratteristiche, cosiddetti "beni atipici" (vedi Legenda). <p>Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi durante l'istruttoria e non noti al momento della presentazione della domanda di credito, abbia assunto una delibera negativa.</p> |
| | Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | non applicate |
| | | Incasso rata | 0,00 € |
| Invio comunicazioni | | cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 € | |
| Variazione/restrizione ipoteca | | <p><u>(applicabile solo ai mutui ipotecari)</u></p> <p><u>Spese per rilascio atto di assenso</u> (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> 175,00 € in caso di cancellazione ipotecaria (*) 250,00 € in caso di riduzioni / restrizioni ipotecarie, | |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>postergazioni ed atti analoghi, oltre alle spese di perizia, limitatamente ai casi di restrizioni ipotecarie, nella misura indicata alla sezione "Spese da sostenere per la perizia tecnica" alla voce perizia o prima perizia in caso di mutui a SAL. (**)</p> <p>(*) Applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di "cancellazione delle ipoteche" prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.</p> <p>(**) Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga al perfezionamento dell'atto di assenso alla restrizione ipotecaria per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi dalla perizia e non noti al momento della presentazione della domanda di restrizione ipotecaria, abbia assunto una delibera negativa.</p> <p><u>Spese di rinnovazione dell'ipoteca</u> 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.</p> |
| | Atti integrativi | <p>Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura</p> <p>1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.</p> |
| | Onere per la modifica delle pattuizioni contrattuali | 1,000 % sul debito residuo |
| | Sospensione pagamento rate | non applicate |
| | Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente acceso presso l'istituto erogante) | 0,00 € |
| | Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi | 1,25 € |
| | Compenso per estinzione anticipata ² | <p>per operazioni a tasso fisso: 3,000 % per operazioni a tasso variabile: 2,000 %</p> <p>calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente</p> |
| | Commissione/penale per mancata erogazione | 2,000 % calcolata sul capitale non erogato. |

² Ai sensi della vigente normativa (art. 120-ter TUB) il compenso estinzione anticipata di mutui ipotecari deve essere azzerato nei confronti di operazioni riguardanti persone fisiche nell'ambito dello svolgimento di attività economica o professionale, come imprenditori (ad es. imprenditori agricoli) liberi professionisti, ditte individuali che richiedono il mutuo per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa, ad uso non residenziale.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso). | 50,00 € |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | rate con quota capitale costante ("italiano") rate costanti (alla francese) solo per tasso fisso |
| | Tipologia di rata | <ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento: capitale ed interessi |
| | Periodicità delle rate | trimestrale |

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei **mutui a tasso fisso**. E' detto anche IRS.

A) EurIRS - ril.punt.

QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata

EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei **mutui a tasso variabile**.

B) Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicata sulla stampa specializzata) del secondo Giorno lavorativo di Riferimento antecedente le date 1/1, 1/4, 1/7 o 1/10. Il tasso viene pertanto aggiornato ogni trimestre con decorrenza inizio trimestre solare. Per "Giorno lavorativo di Riferimento" si intende un giorno ove è in funzione, per i pagamenti in Euro, il sistema "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express" (TARGET 2).

C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata

| |
|--|
| <p>QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu, e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata</p> |
| <p>D) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata</p> |
| <p>QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata</p> |
| <p>Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.</p> <p>In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione "€STR Compounded Average Rate" a 1 mese (nel caso di finanziamento con frequenza rate mensile) e a 3 mesi (nel caso di finanziamento con frequenza rate maggiore), pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (https://www.ecb.europa.eu ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, in breve "€STR".</p> <p>L'€STR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.</p> <p>In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.</p> <p>In caso di indisponibilità dell'€STR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.</p> |

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

| Tipo di parametro | | Quotazione - Validità |
|--|----------------------|---|
| A) IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS) | IRS a 2 anni | 3,410 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 3 anni | 3,220 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 4 anni | 3,100 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 5 anni | 3,020 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 6 anni | 2,970 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 7 anni | 2,940 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 8 anni | 2,920 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 9 anni | 2,920 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 10 anni | 2,930 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 11 anni | 2,940 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 12 anni | 2,940 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | IRS a 15 anni | 2,940 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |

| | |
|---|---|
| B) Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10 | 3,908 % valida dal 01/04/2024 al 30/06/2024 |
| | 3,893 % valida dal 01/01/2024 al 31/03/2024 |
| | 3,955 % valida dal 01/10/2023 al 31/12/2023 |
| C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata | 3,794 % valida dal 31/05/2024 al 31/05/2024 |
| | 3,785 % valida dal 30/05/2024 al 30/05/2024 |
| | 3,800 % valida dal 29/05/2024 al 29/05/2024 |
| D) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata | 3,892 % valida dal 01/05/2024 al 31/05/2024 |
| | 3,927 % valida dal 01/04/2024 al 30/04/2024 |
| | 3,920 % valida dal 01/03/2024 al 31/03/2024 |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - Piano di ammortamento ITALIANO

Il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno COMMERCIALE e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Finanziamento CHIROGRAFARIO di 100.000,00 € - durata 5 anni

Tasso fisso

| Tasso di interesse applicato | Rata numero | Importo della rata TRIMESTRALE |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 12,020 % | 1 | 8.005,00 € |
| 12,020 % | 12 | 6.352,25 € |
| 12,020 % | 20 | 5.150,25 € |

Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10

| Tasso di interesse applicato | Rata numero | Importo della rata TRIMESTRALE | Dopo 2 anni (dopo la 8° rata) Rata numero | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|---|---|--|
| 12,908 % | 1 | 8.227,00 € | 9 | 7.236,20 € | 6.636,20 € |
| 12,908 % | 12 | 6.452,15 € | 12 | 6.677,15 € | 6.227,15 € |
| 12,908 % | 20 | 5.161,35 € | 20 | 5.186,35 € | 5.136,35 € |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it

Finanziamento IPOTECARIO di 100.000,00 € - durata 15 anni

Tasso fisso

| Tasso di interesse applicato | Rata numero | Importo della rata TRIMESTRALE |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 11,940 % | 1 | 4.651,67 € |
| 11,940 % | 28 | 3.308,42 € |
| 11,940 % | 60 | 1.716,42 € |

Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10

| Tasso di interesse applicato | Rata numero | Importo della rata TRIMESTRALE | Dopo 2 anni (dopo la 8ª rata) Rata numero | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|---|---|--|
| 12,908 % | 1 | 4.893,67 € | 9 | 4.896,73 € | 4.030,07 € |
| 12,908 % | 28 | 3.441,52 € | 28 | 3.716,52 € | 3.166,52 € |
| 12,908 % | 60 | 1.720,45 € | 60 | 1.728,78 € | 1.712,12 € |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

| | |
|----------------------|---|
| Adempimenti notarili | Se previsti, a carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio. Per i mutui ipotecari, le erogazioni verranno effettuate, salvo diverso accordo, mediante contestuale stipulazione di atti pubblici di quietanza. |
|----------------------|---|

| | |
|--|--|
| Assicurazione immobile | L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia, presso primaria Compagnia di Assicurazione, scelta dal cliente, con vincolo della polizza a favore della Banca. |
| Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni): | 0,250 % dell'importo erogato di cui al D.P.R. 601/73, nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo. |
| Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate | nella misura prevista dalla legge |
| Commissione Garanzia di SACE S.p.A. | Il costo della garanzia è incluso nella quota interessi delle rate del finanziamento ("all in") |

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi in cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del Cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Erogazione del finanziamento

Il Finanziamento dovrà essere erogato e data apposita comunicazione a Sace entro 60 giorni di calendario dal rilascio della garanzia.

Disponibilità dell'importo

Il finanziamento viene erogato dalla Banca in unica soluzione contestuale alla stipula oppure con erogazioni a tranches. L'erogazione sarà in ogni caso personalizzata in coerenza con la proposta di SACE per l'operazione specifica.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il fornitore della garanzia riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

Estinzione anticipata

Il Cliente, in concomitanza con una data di scadenza interessi, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, con un preavviso scritto da comunicarsi almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso proposta; in tal caso dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi, le spese per i conteggi e gli altri oneri maturati, secondo le modalità da convenirsi con la Banca stessa, una penale per estinzione anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale restituito anticipatamente, così come indicato nel Documento di Sintesi. Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di ridurre l'importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e il Cliente.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto il capitale ancora dovuto in unica soluzione, prima della scadenza finale.

Decadenza dal Beneficio del Termine– Risoluzione e Recesso dal Contratto

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il soggetto gestore del Fondo riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., recesso e contemporanea dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di dichiarazione della Decadenza dal Beneficio del Termine, Risoluzione e Recesso dal Contratto verrà richiesto l'immediato pagamento all'Impresa dell'intero importo in linea capitale in essere del mutuo, oltre a tutti gli interessi scaduti, di mora, spese ed oneri accessori (non è più possibile pagare a rate).

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo, o le previsioni specificate nel contratto; in tal caso sarà addebitato il compenso per estinzione anticipata.

Obblighi della banca nei confronti del garante

Il ricorso a garanzie a condizioni agevolate può determinare l'applicazione da parte della banca di previsioni contrattuali in senso sfavorevole al mutuatario con limitata possibilità di tolleranza, in osservanza di termini e/o condizioni perentoriamente imposte dall'ente fornitore della garanzia.

Si evidenzia, tra l'altro, che la banca, per non incorrere nella perdita della garanzia di SACE sul mutuo, dovrà immediatamente dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso dal contratto (e quindi l'immediato pagamento dell'intero suo credito, non più a rate) in tutti i casi di inadempimento a obblighi specificamente previsti nel contratto di mutuo.

Tra gli altri casi, ad esempio:

- esito negativo delle verifiche da parte di SACE per la certificazione antimafia ovvero emanazione di provvedimenti interdittivi antimafia, ferme restando le conseguenze amministrative e penali derivanti dai predetti eventi;
- in tutte le ipotesi in cui SACE ne faccia richiesta motivata alla banca, incluso il caso di revoca del proprio intervento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguarda la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario

- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

LEGENDA

| | |
|----------------------------------|---|
| Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo. |
| Beni Atipici | Comprende gli impianti per la produzione di energie rinnovabili (es. fotovoltaico, biogas, biomasse idroelettrico ed eolico) ed altri assets produttivi a destinazione particolare (es. cava, discarica, porto, aeroporto, eliporto, nave, aeromobile). |
| Clausola di fallback | Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile. |
| Clientela al dettaglio | Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009). |
| Clientela non consumatori | I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. |
| Credit Spread Adjustment | Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti. |
| Imposta sostitutiva | Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi). |
| Indice di riferimento | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. |

| | |
|--|---|
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Piano di ammortamento "italiano" | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. |
| Preammortamento | Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento. |
| Rata crescente | La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. |
| Rata decrescente | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. |
| Spread | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |